AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

REGOLAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA

INDICE

TITOLO I
TIPOLOGIA, LIMITI E SISTEMI DI ESECUZIONE
DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 1- Oggetto del regolamento e tipologia dei lavori che possono farsi in economia.

Art. 2- Sistemi di esecuzione.

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 3- Coordinatore unico, Responsabile del procedimento e direttore dei lavori.
Art. 4- Programmazione dei lavori in economia.

TITOLO III
SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Art. 5- Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta
Art. 6- Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta.

TITOLO IV
SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO

Art. 7- Procedura per l'esecuzione a cottimo fiduciario
Art. 8- Affidamento dei lavori.
Art. 9- Scelta dell'offerta
Art. 10- Ordinazione dei lavori
Art. 11- Consegna dei lavori
Art. 12- Certificato di collaudo o di esecuzione.
Art. 13- Ritardo imputabile all'impresa - Inadempienze.

TITOLO V
SISTEMA MISTO

Art. 14- Procedura per l'esecuzione con il sistema misto

TITOLO VI
CONTABILITA' LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 15- Relazione e contabilità finale dei lavori
Art. 16- Liquidazione
Art. 17- Pagamenti
Art. 18- Maggiori spese

TITOLO VII
LAVORI DI SOMMA URGENZA

Art. 19- Lavori di somma urgenza

TITOLO VIII
ARCHIVIO DELLA MANUTENZIONE

Art. 20- Archivio della Manutenzione

TITOLO IX
NORME FINALI

Art. 21- Controversie
Art. 22- Abrogazione delle norme preesistenti
Art. 23- Rinvio alle leggi ed ai regolamenti
Art. 24- Pubblicazione ed entrata in vigore

TITOLO I
TIPOLOGIA.LIMITI E SISTEMI DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E TIPOLOGIA DEI LAVORI CHE POSSONO FARSI IN ECONOMIA.

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure dei lavori che vengono eseguiti in economia da parte dell'Amministrazione provinciale, in applicazione delle norme contenute nel Capo IV del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici, approvato con Regio decreto 25 maggio 1895, . n.350 e successive integrazioni e/o modificazioni, nonchè di tutte le altre disposizioni vigenti in materia contenute in leggi statali e regionali e nei limiti degli importi stabiliti dall'art.24 - comma 6 della legge 11.02.1994 n°109 e successive modificazioni.

2. I lavori e le relative provviste che, per la loro natura, possono farsi in economia sono i seguenti:

a) per il servizio delle strade ed infrastrutture della viabilità i lavori per le riparazioni fino ad un importo massimo di 200 mila ECU:

1) sovrastrutture stradali, corpo stradale nelle sue varie parti comprese le pertinenze, banchine e fossi, manufatti di sostegno;

2) opere di presidio e di difesa;

3) fossi, canali, alvei e relativi manufatti;

4) opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale ed orizzontale compresi gli impianti semaforici;

b) opere in verde del servizio parchi e giardini, aree esterne, pertinenze stradali ed arredo urbano fino ad un importo massimo di 200 mila ECU, quali:

- manutenzioni annuali e pluriennali, potature, scalature, concimazioni, interventi di soccorso, riparazioni e restauri nei limiti di quanto necessario al buon decoro;
- opere di arredo urbano, la loro manutenzione e riparazione;
- le opere di sistemazione delle aree esterne in uso pubblico agli edifici provinciali, la loro manutenzione e riparazione;

c) opere relative a fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze quali:

- interventi urgenti per guasti, perdite, rotture, cedimenti, crolli, restauri nei limiti di quanto è strettamente necessario a ripristinare la situazione preesistente ed a eliminare situazioni di pericolo;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria annuale, riparazione, adattamenti ivi compresi i relativi impianti ed accessori, infissi e pertinenze fino ad un importo massimo di 200 mila ECU;

d) i lavori relativi a demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonchè lo sgombero dei materiali rovinati anche di proprietà privata nei limiti di quanto è strettamente necessario ad eliminare situazioni di pericolo fino ad un importo massimo di 200 mila ECU;

e) sgombero frane, smottamenti e slavine su strade e pertinenze annesse anche per la riapertura al libero transito veicolare;

f) interventi alla rete della pubblica illuminazione, inserimento di punti luminosi, spostamento pali, punti luce, ecc., fino ad un importo massimo di 200 mila ECU;

g) i lavori di ogni specie da eseguirsi dopo che siano infruttuosamente esperiti gli incanti oppure, nelle condizioni previste dalla legge, non siano riuscite le trattative private fino ad un importo massimo di 200 mila ECU;

h) gli studi, i rilevamenti e le ricerche di impianti (mappatura dei servizi a rete ecc.), le prospezioni geologiche e geotecniche, i rilievi topografici, fotogrammatici, geodetici, le analisi di qualificazione dei materiali da costruzione, l'acquisto di strumenti, macchine ed altro per queste esperienze fino ad un importo massimo di £.50.000.000;

i) le opere e provviste quando sia stabilito doversi eseguire in economia a rischio di un appaltatore, in caso di rescissione di contratto o per assicurare l'esecuzione dell'opera nel tempo prefisso nel contratto;

l) le opere non comprese nei contratti d'appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave, già dati in consegna alle imprese;

m) manutenzione di opere quando l'esigenza sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia stato possibile realizzarle per cause non addebitabili a ritardi dell'Amministrazione, con le forme e le procedure previste dagli art.19 e 20 dalla legge n.109/94 e successive modifiche, fino ad un importo massimo di £.100.000.000;

n) i lavori di riparazione ed adattamento con i relativi impianti, infissi e manufatti di locali presi in affitto nei casi in cui per legge o per contratto siano a carico del locatario, fino ad un importo massimo di £.50.000.000;

o) l'acquisto di materiali ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori fino ad un importo massimo di £.50.000.000;

p) i lavori che in relazione al loro importo rendono non conveniente per l'Amministrazione provinciale il ricorso alla procedura concorsuale;

q) i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori a prescrizione di legge o regolamenti fino ad un importo massimo di £.50.000.000;

ART.2 - SISTEMI DI ESECUZIONE

1. I lavori e le provviste in economia possono essere eseguiti attraverso uno dei seguenti sistemi:

a) sistema dell'amministrazione diretta;
b) sistema del cottimo fiduciario;
c) sistema misto.

2. Sono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta i lavori che possono essere effettuati dall'Amministrazione provinciale impiegando personale dipendente ed utilizzando materiali e mezzi di proprietà e/o in uso dell'Amministrazione provinciale stessa, senza necessità di ricorrere ad un imprenditore esterno.

3. Sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario i lavori mediante affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge, le quali assumono l'obbligo di provvedere con i propri mezzi all'esecuzione del lavoro.

4. Sono eseguiti con sistema misto i lavori per i quali si renda necessaria l'esecuzione in parte con il sistema dell'amministrazione diretta ed in parte con quello del cottimo fiduciario.

Art.3 - COORDINATORE UNICO, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI.

1. Nelle procedure relative all'esecuzione dei lavori in economia l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni adempimento procedimentale ai sensi dell'art.4 della legge n.241/90 è individuata nell'Ufficio tecnico provinciale. I responsabili dei settori competenti, assumono le funzioni di responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n.241 e dell'art.7 della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni.

Assumono in particolare la funzione di responsabile del procedimento:

- Il dirigente del settore strade OVEST relativamente ai lavori in economia da progettarsi ed eseguirsi nelle zone manutentive da 1 a 5 in cui è suddiviso il territorio provinciale;

- Il dirigente del settore strade CENTRO-SUD relativamente ai lavori in economia da progettarsi ed eseguirsi nelle zone manutentive da 6 a 10 in cui è suddiviso il territorio provinciale;

- Il dirigente del settore FABBRICATI relativamente ai lavori in economia da progettarsi ed eseguirsi su fabbricati scolastici, istituzionali e/o destinati ad uso diverso, di proprietà dell'Amministrazione provinciale o comunque dalla stessa utilizzati.

Assume la funzione di coordinatore unico il dirigente preposto al settore Lavori pubblici.

2. I dirigenti così individuati possono, con atto scritto, assegnare ad un dipendente addetto all'unità organizzativa di propria competenza la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo provvedimento ai sensi dell'art.5, comma 1, della citata legge n. 241/90.

3. Lo stesso dirigente può, con atto scritto, assegnare al responsabile del procedimento di cui al precedente comma 2 o ad altro dipendente dell'unità, la direzione dei lavori. Il direttore dei lavori deve essere tecnico abilitato professionalmente e provvisto di idonea assicurazione a copertura dei rischi di natura professionale a spese e cura dell'Amministrazione.

4. I provvedimenti del coordinatore unico e del responsabile del procedimento sono comunicati, in tempo utile, ai terzi interessati ai sensi dell'art. 23 della legge 02.03.1989 n. 66, ed hanno impegno e rilevanza esterna, intendendosi per tale impegnata l'Amministrazione.

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art.4 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. Entro il mese di agosto di ogni anno il coordinatore unico, sulla base delle esigenze rappresentate dai dirigenti dei servizi interessati, redige e presenta una relazione nella quale, previ i necessari accertamenti, sono indicati analiticamente:

a) i lavori da eseguire in economia nel successivo anno, suddivisi nelle categorie indicate al 2° comma art. 1, distinguendo quelli in amministrazione diretta da quelli a cottimo fiduciario;

b) l'ammontare presuntivo della spesa di ogni categoria dei lavori nei limiti di cui al precedente articolo 1, comma 2;

c) l'ammontare complessivo presunto della spesa relativa a tutti i lavori da eseguire in economia;

2. La relazione di cui al comma precedente deve essere presentata all'Assessore ai Lavori pubblici, al Segretario provinciale e, ove nominato, al Direttore Generale; deve essere approvata dalla Giunta provinciale ai fini dell'indicazione della spesa in sede di predisposizione del progetto di bilancio di previsione del successivo esercizio finanziario e del bilancio pluriennale.

Nel bilancio di previsione vengono distintamente individuati gli stanziamenti per gli interventi da eseguirsi in economia per i quali è possibile redigere l'elenco di cui al precedente comma, e quelli per gli interventi

non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

3. La deliberazione di approvazione deve inoltre indicare la disponibilità finanziaria nonchè, nei casi in cui i lavori debbano essere eseguiti a cottimo fiduciario, quanto segue:

a) le condizioni generali di esecuzione dei lavori;

b) le modalità di pagamento con riferimento al regolamento di contabilità;

c) le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori;

d) l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonchè far menzione della facoltà dell'Amministrazione provinciale di provvedere sostitutivamente all'esecuzione dei lavori in danno dell'assuntore e di risolvere il contratto mediante semplice denunzia, qualora l'esecutore stesso venga meno alle proprie obbligazioni ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

Nel caso di appalti annuali o pluriennali l'obbligo di:

a) intervenire con tempestività su richiesta dell'Ufficio tecnico provinciale;
b) intervenire in casi di emergenza ed urgenza anche in ore notturne e giornate festive; si definiscono urgenti e di emergenza gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità e la salute dei cittadini nonchè quelli per la sicurezza degli impianti e del patrimonio provinciale;
c) mantenere a disposizione nel proprio magazzino i materiali necessari per gli interventi oggetto dell'appalto.

Gli interventi di cui al precedente punto b) devono essere iniziati immediatamente e comunque entro 2 ore dalla richiesta e completati nel più breve tempo possibile.

Gli interventi residuali, ancorchè urgenti e non riconducibili alla precedente fattispecie, devono essere iniziati entro una settimana dalla richiesta e terminati nei tempi concordati con l'Ufficio tecnico provinciale.
La Ditta dovrà essere reperibile 24 ore su 24 anche attraverso idonee apparecchiature di ricerca immediata delle persone.

4. Qualora per sopravvenute ed impreviste circostanze si rendesse necessario eseguire lavori in economia compresi tra quelli indicati nell'articolo 1, comma 2 - ma non previsti dalla relazione e dalla deliberazione sopracitata, la Giunta provinciale, su relazione del coordinatore unico, può disporre l'esecuzione di detti lavori ferma restando l'osservanza dei limiti di spesa fissati nel precedente articolo 1, comma 2.

5. Nel caso di lavori di somma urgenza si applicano le disposizioni dell'art.18 del presente regolamento.

TITOLO III
SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Art.5 - PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. I lavori in amministrazione diretta si hanno quando questi vengono eseguiti direttamente dall'Ente tramite proprio personale o con personale assunto per l'occorrenza e con i mezzi ed i materiali acquistati direttamente. In caso di esecuzione di lavori con il sistema dell'amministrazione diretta, dovrà essere osservata la procedura indicata nei commi seguenti.

2. L'ufficio competente, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta, dovrà approntare:

a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:

- il bene su cui si deve intervenire;
- l'esatta indicazione dei lavori;
- le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
- le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia.

b) un preventivo di spesa, nel quale dovranno essere indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla relazione sopracitata;

c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali.

3. L'esecuzione di lavori sarà autorizzata con determina dirigenziale ai sensi dell'art.27 comma 9 del decreto legislativo n°77/95 la quale dovrà avere il seguente contenuto minimo:

- approvare la perizia o il progetto;
- specificare - tenuto conto delle capacità organizzative e tecniche dell'apparato provinciale - le ragioni e le modalità di esecuzione dei lavori cui dovrà attenersi il responsabile del procedimento nei limiti di spesa;
- dare atto del sistema prescelto per l'esecuzione medesima, nonchè le modalità da seguire nella scelta della ditta fornitrice dei materiali;
- impegnare la spesa necessaria qualora l'Ente non abbia già stipulato un contratto con la ditta fornitrice dei materiali.

Art.6 - ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. L'inizio dei lavori non potrà avere luogo se non dopo che la determinazione dirigenziale di cui al precedente articolo 5 sia divenuta esecutiva.

2. Il responsabile del procedimento dispone quindi direttamente - nel rispetto di quanto stabilito nella determinazione sopra citata - l'effettuazione dei lavori, impiegando il personale già in servizio presso l'Amministrazione e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della normativa vigente ed utilizzando i mezzi d'opera di proprietà e/o in uso dell'Amministrazione.

3. Per quanto concerne i materiali occorrenti per i lavori, il medesimo funzionario ne dispone l'acquisto sempre nel rispetto di quanto stabilito nella determinazione sopra citata, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi e richiedendo - se del caso - appositi preventivi a ditte specializzate nel settore. E' consentita, comunque, la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura o di comprovata urgenza. Qualora l'Ente abbia già stipulato un contratto di fornitura con ditta fornitrice dei materiali, il responsabile del procedimento dispone l'acquisto direttamente da tale ditta.

TITOLO IV
SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO

Art.7 - PROCEDURA PER L'ESECUZIONE A COTTIMO FIDUCIARIO

1. I lavori in economia sono a cottimo fiduciario quando il responsabile del procedimento stabilisce accordi diretti con imprese per l'esecuzione dei lavori richiesti. Qualora non sia possibile, anche per ragioni di opportunità, ricorrere all'amministrazione diretta, i lavori sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge e secondo la procedura indicata nei commi ed articoli seguenti.

2. Il settore competente, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema del cottimo fiduciario, dovrà approntare:

a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:

- il bene su cui si deve intervenire;
- l'esatta indicazione dei lavori;
- le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
- le regioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia.

b) una perizia tecnico-estimativa, nella quale dovranno essere indicati e computati tutti i lavori da eseguire.

Art.8 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti per l'aggiudicazione dei lavori è l'Ufficio lavori pubblici.

Nel caso di lavori di importo non superiore a £.200.000.000.= si procederà mediante trattativa privata, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 70/83 e con le modalità procedimentali previste dall'art. 29 della stessa legge.

Il responsabile del settore interessato adotterà a questo scopo una apposita determina dirigenziale ai sensi dell'art. 27 comma 9 del decreto legislativo n°77/95 nella quale dovranno essere specificati gli elementi di cui all'art.56 della legge 142 del 1990, le ragioni e le modalità di esecuzione dei lavori e dovrà essere impegnata la spesa presunta necessaria per l'esecuzione dei lavori stessi.

Nel caso di lavori di importo superiore a £.200.000.000.= si procederà alla scelta del contraente mediante licitazione privata o pubblico incanto ai sensi del R.D. 23.05.1924 n°827 e successive modificazioni e integrazioni.
Anche in tale caso, la determina assunta dal responsabile del settore lavori pubblici dovrà contenere:

- gli elementi di cui all'art.56 della legge 08.06.1990 n°142 e successive modifiche;
- l'approvazione della perizia e del progetto;
- l'approvazione del capitolato d'oneri e del bando di gara;
- la specificazione delle ragioni e delle modalità di esecuzione dei lavori;
- l'impegno della spesa necessaria.

Nel caso in cui si proceda mediante trattativa privata, i preventivi di spesa devono essere richiesti ad almeno cinque imprese. E' consentito tuttavia l'invito ad un minor numero di imprese ed anche ad una sola impresa nel caso di specialità del lavoro o di eccezionale urgenza, adeguatamente motivata.

In conformità a quanto stabilito dal dirigente del settore con la determina di cui al precedente comma del presente articolo, il responsabile del procedimento invia ad imprese idonee ed in possesso dei requisiti di legge, la richiesta di presentare un preventivo di spesa con offerta entro un termine da stabilirsi di volta in volta e, comunque, non inferiore ad otto giorni, tranne i casi di imperiosa urgenza indotte da cause esterne ed adeguatemente motivate.

La richiesta deve contenere:

- modalità e termini per la presentazione dell'offerta;
- le condizioni di esecuzione dei lavori e delle provviste ed i termini per l'esecuzione degli stessi;
- descrizione dei lavori e i relativi prezzi;

- le modalità di pagamento;
- l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti;
- la menzione della facoltà dell'Amministrazione provinciale di provvedere sostitutivamente alla esecuzione dei lavori a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere il contratto mediante semplice denunzia, qualora l'esecutore stesso venga meno alle proprie obbligazioni ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti;
- Documentazione da presentare;
- l'avvertenza che l'aggiudicazione avverrà a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la precisazione che la relativa documentazione ed in particolare gli elaborati di cui al precedente art.8, sono disponibili presso l'Ufficio tecnico provinciale.

Art.9 - SCELTA DELL'OFFERTA

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento per l'affidamento dei lavori esamina i preventivi presentati e, accertatane la regolarità, sceglie quello economicamente più vantaggioso per l'Amministrazione provinciale.

Il responsabile del procedimento ha la facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.

Delle operazioni eseguite, viene redatto contestualmente apposito verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e da un dipendente dell'Ufficio competente che abbia prestato assistenza durante l'esame dei preventivi.

Entro 7 giorni dalla stesura del verbale, il responsabile del procedimento trasmette all'Impresa aggiudicataria l'invito a presentarsi per la stipula del relativo contratto e per la costituzione della eventuale cauzione e spese contrattuali, assegnando a quest'ultima il termine di giorni 15 decorso il quale l'Amministrazione ha la facoltà di svincolarsi dall'obbligo di affidamento del lavoro.

Il contratto di cottimo verrà predisposto dal responsabile del servizio lavori pubblici e dovrà obbligatoriamente contenere:

- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo;
- le condizioni di esecuzione;
- il termine per compierli;
- il modo di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo e la facoltà dell'Amministrazione di provvedere d'ufficio, a rischio ed in danno al cottimista, oppure di rescindere mediante semplice denuncia, il contratto qualora egli manchi ai patti;
- la precisazione che è vietata qualsiasi forma di revisione prezzi.

Il contratto potrà essere redatto:

- in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso per importi di lavori e somministrazioni fino alla concorrenza massima di £. 50.000.000.= iva esclusa;
- in forma pubblico-amministrativa soggetto a registrazione nel termine di 20 giorni dalla stipulazione, per importi superiori.

In entrambi i casi i soggetti contraenti sono:

- il responsabile del servizio interessato in rappresentanza dell'Amministrazione appaltate
- il rappresentante legale o titolare dell'impresa appaltatrice o cottimista.

In caso di atto pubblico interverrà il Segretario provinciale in qualità di funzionario rogante.

Ai contratti di cottimo fiduciario sarà allegato il piano di sicurezza previsto dalla legge 11 febbraio 1994 n.109 e dal decreto legislativo 494/96 ove necessario.

Art.10 - ORDINAZIONE DEI LAVORI

1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo precedente e stipulato il contratto, il responsabile del procedimento emette l'atto di ordinazione dei lavori che deve contenere le specifiche tecniche di esecuzione dei lavori, l'inizio ed il termine degli stessi.
L'ordinazione dei lavori deve altresì contenere il riferimento al presente regolamento, alla deliberazione della Giunta provinciale di cui all'art.4 ed alla determinazione dirigenziale di cui all'art.8 comma 3, all'intervento di bilancio sul quale la spesa viene imputata e all'impegno contabile registrato sul capitolo stesso ed il richiamo al contratto.

Art.11 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. Il responsabile del procedimento procede - attraverso la direzione dei lavori - alla consegna dei lavori stessi.

2. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto tecnico che sotto quello temporale e qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del direttore dei lavori.

3. Il direttore dei lavori deve segnalare al responsabile del procedimento ed al coordinatore unico le irregolarità, le disfunzioni, gli impedimenti ed i ritardi nello svolgimento dei lavori ai fini della rimozione degli stessi e l'impedimento del verificarsi di danni, ritardi o irregolarità nonchè dell'eventuale applicazione delle penalità e sanzioni previste.

4. Il direttore dei lavori verifica che i lavori e le provviste non oltrepassino le previsioni del contratto e segnala immediatamente al responsabile del procedimento ed al coordinatore unico le maggiori spese intercorse durante l'esecuzione dei lavori che possono comportare superi degli impegni assunti, al fine di predisporre gli opportuni atti.

5. Il direttore dei lavori verifica che siano rispettate le norme di sicurezza e si accerta del deposito del piano di sicurezza fisica dei lavoratori segnalando ogni inadempienza al responsabile del procedimento

6. In conformità al D.lgs 626/94 e 242/96 il responsabile del procedimento, in collaborazione con il direttore dei lavori, promuove il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione al fine di evitare i rischi dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese coinvolte nella esecuzione dell'opera.

Art.12 - CERTIFICATO DI COLLAUDO O DI REGOLARE ESECUZIONE

L'accettazione dei lavori deve essere preceduta da un rigoroso accertamento circa la loro esatta rispondenza ai capitolati di oneri, ai preventivi e ai contratti.
Per i lavori che formano oggetto del presente regolamento che non hanno dato luogo a contestazioni di sorta, il direttore dei lavori redige apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Per i lavori di particolare e speciale carattere tecnico e merceologico, il dirigente del settore interessato può affidare il collaudo ad uno o più funzionari dipendenti che non abbiano diretto e sorvegliato l'esecuzione e, ove ritenuto necessario, ad un tecnico estraneo all'Amministrazione.
Il certificato di collaudo deve essere redatto entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori. In tutti i casi in cui la legge non fa obbligo di provvedere al collaudo, la dichiarazione attestante la regolare esecuzione dei lavori può essere rilasciata in calce alla fattura a firma del responsabile del settore interessato.

Art.13 - RITARDO IMPUTABILE ALL'IMPRESA - INADEMPIENZE

1. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori o delle provviste, si applicano le penali stabilite nelle lettere con cui è stato richiesto il preventivo. L'Amministrazione, inoltre, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro o della provvista a spese dell'impresa medesima, salvo - in ogni caso - il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

TITOLO V
SISTEMA MISTO

Art. 14. - PROCEDURA PER L'ESECUZIONE CON IL SISTEMA MISTO

1. Per le modalità di esecuzione di lavori in economia con il sistema misto, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti articoli per i rispettivi sistemi che lo costituiscono.

TITOLO VI
CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art.15 - RELAZIONE E CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI

1. Per ciascun lavoro eseguito in economia dovrà essere redatta apposita contabilità corredata di relazione a firma del direttore dei lavori.

2. In particolare:

- per il sistema dell'amministrazione diretta, la contabilità è costituita da semplici registrazioni in liste settimanali circa le giornate, le provviste, i mezzi d'opera e i noli utilizzati;

- per il sistema del cottimo fiduciario, mediante la compilazione del libretto delle misure e del registro di contabilità. Il direttore del lavori tiene un registro nel quale scrive, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. In particolare costituiscono oggetto di registrazione:

a) le partite dei fornitori a credito, via via che procede ad accertare le somministrazioni;
b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato dalla gestione del fondo assegnato per i lavori.

3. In base alle risultanze del registro, il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati sull'avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi. La relazione del direttore dei lavori deve contenere una dichiarazione in merito alla regolare esecuzione dei lavori stessi.

4. Le fatture dei lavori e delle provviste non possono essere liquidate se non munite del visto del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento.

Art.16 - LIQUIDAZIONE

1. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste di somministrazione predisposte dal direttore dei lavori il responsabile del procedimento dispone il pagamento ai rispettivi creditori. Le spese dei lavori in economia sono liquidate con determinazione del responsabile del servizio e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato

sulla regolarità dei lavori e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi, secondo i termini e le condizioni pattuite.

Art.17 - PAGAMENTI

1. Sulla base della liquidazione effettuata dal responsabile del servizio tecnico ai sensi del precedente articolo 16, il responsabile del servizio finanziario dispone l'emissione del mandato di pagamento delle somme liquidate ai sensi del Regolamento di contabilità.

Art.18 - MAGGIORI SPESE

1. Nell'esecuzione dei lavori non sono ammesse varianti che non siano giustificate da fatti ed elementi di natura tecnica ragionevolmente imprevedibili. In tal caso il direttore dei lavori sottoporrà al responsabile del procedimento una relazione in ordine:

- alla variante proposta;
- ai motivi e cause che ne hanno determinato la necessità;
- all'eventuale importo di spesa aggiuntivo.

Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia risultasse insufficente la spesa autorizzata, il responsabile del procedimento dispone la relazione di una perizia suppletiva a cura del direttore dei lavori al fine di richiedere alla Giunta provinciale l'autorizzazione ad impegnare la maggiore spesa necessaria.

2. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata e regolamente impegnata. Quando risultassero eccedenze sulla medesima ne saranno solidamente responsabili il direttore dei lavori, il funzionario responsabile del servizio ed eventualmente coloro che illegalmente hanno ordinato le maggiori spese.

TITOLO VII
LAVORI DI SOMMA URGENZA

Art.19 - LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. In circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, questa deve risultare da apposita relazione, redatta dal responsabile del servizio nella quale siano evidenziati gli eventuali guasti avvenuti e le conseguenze di essi e siano indicati i motivi per i quali occorra intervenire con urgenza al fine di evitare un danno imminente od incombente per l'Amministrazione provinciale od un pericolo per la pubblica incolumità.

2. La relazione dovrà essere trasmessa - unitamente ad una perizia somma-

ria della spesa - alla Giunta provinciale per l'approvazione e per l'eventuale assegnazione di fondi quando quelli già assegnati al responsabile del servizio risultino insufficienti.

3. Il responsabile del servizio o il suo sostituto in sua assenza, nelle more delle procedure di cui al precedente comma 2, può comunque disporre l'immediata esecuzione di lavori fino alla concorrenza di Lire 50.000.000, quando ciò sia necessario ad evitare ulteriori danni e/o pericoli.
In tal caso, esclusa la possibilità di effettuarli in amministrazione diretta, il responsabile del servizio provvede a contattare, informalmente, affidando l'incarico per l'esecuzione dei lavori:

a) l'impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione ordinaria dei beni di proprietà dell'Amministrazione provinciale;

b) altra impresa di fiducia nel caso di irreperibilità della prima.

Di quanto sopra è data tempestiva informazione alla Giunta provinciale.
Entro 7 giorni dall'incarico sopradelineato, il responsabile del servizio comunica formalmente l'affidamento dei lavori al responsabile del settore Finanziario (per l'imputazione della spesa, l'eventuale predisposizione di variazioni di bilancio ecc.).
Entro ulteriori 8 giorni, il responsabile del servizio provede a trasmettere alla Giunta una proposta di deliberazione da adottarsi entro 30 giorni dalla effettuazione dell'intervento contenente:

- una relazione in ordine alla descrizione dei lavori eseguiti, alla natura di urgenza, alla motivazione dalla impossibilità di eseguire i lavori in amministrazione diretta;
- la contabilità dei lavori con la nota dei lavori dell'impresa.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 3 del Decreto legislativo n. 77/95, per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata - a pena di decadenza - entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine. Contestualmente alla regolarizzazione della spesa è data comunicazione al terzo interessato.

TITOLO VIII
ARCHIVIO DELLA MANUTENZIONE

Art.20 - ARCHIVIO DELLA MANUTENZIONE

1. Degli interventi eseguiti in economia dovrà essere predisposto un archivio costituito da schede indicanti i dati salienti di ogni intervento che consentano di aggiornare la situazione del patrimonio e una gestione informatizzata della manutenzione in grado di gestire le seguenti funzioni:

- gestione degli interventi programmati;
- gestione delle richieste di intervento dovute a guasti;
- visualizzazione dello storico della manutenzione con elenco degli interventi effettuati;

- gestione dei materiali ed attrezzature a magazzino.

Copia di ogni scheda di intervento dovrà essere trasmessa al responsabile del settore patrimonio.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, dovrà essere creato un archivio degli elementi oggetto di manutenzione individuandone:

- Descrizione e modello;
- Ditta produttrice e fornitore;
- Data di acquisto e costo;
- Durata media;
- Numero di interventi, difetti riscontrati e costi di manutenzione;
- Eventuale disegno o foto.

3. I costi sostenuti per la manutenzione dovranno essere classificati per centri di costo in relazione al bilancio anche allo scopo di imputare i costi reali ai singoli servizi.

4. Si dovrà prevedere la possibilità di connessione con sistema CAD per catalogare ed archiviare uno o più disegni rappresentanti il complesso edilizio o la rete tecnologica oggetto di manutenzione e gli elementi od impianti.
Tale rappresentazione grafica dovrà essere in grado di:

- localizzare ogni singolo elemento su cui intervenire ed i suoi rapporti e funzioni nell'ambito della struttura edilizia o dell'impianto;
- aggiornare la situazione reale dell'immobile;
- estrarre dati dimensionali per computi metrici ed altre verifiche;
- costituire base cartografica per la progettazione.

TITOLO IX
NORME FINALI

Art.21 - CONTROVERSIE

In materia di contenzioso e per la definizione delle controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori, si applicano le norme di cui agli articoli 31 bis e 32 della legge 109/94 come modificata ed integrata dalla legge 2.6.1995 n.216.

Art.22 - ABROGAZIONE DELLE NORME PREESISTENTI E RINVIO DINAMICO

1. Sono abrogate tutte le disposizioni provinciali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
Le norme del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Art.23 - RINVIO ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi statali e regionali, lo statuto provinciale e le altre norme interne vigenti in materia.

Art.24 - PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento, dopo aver acquisito l'esecutività, sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio.